

Ordinanza concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione

(Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3, 5 capoverso 1, 6 capoverso 2, 14 capoverso 3, 18 capoverso 4, 19 capoverso 4, 20 capoverso 3, 21 capoverso 4, 22 e 25 della legge del 25 settembre 2015¹ sul trasporto di merci (LTM);

visto l'articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985² concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin);

visto l'articolo 9 della legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf)³,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. il promovimento finanziario del trasporto di merci e veicoli stradali accompagnati per ferrovia;
- b. la concessione di mezzi finanziari per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo TC) e binari di raccordo;
- c. la pianificazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di binari di raccordo;
- d. i contributi d'investimento per la costruzione di impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato (impianti portuali).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *traffico combinato*: il trasporto per ferrovia di container, autocarri accompagnati o non accompagnati, autotreni, autoarticolati, rimorchi, semirimorchi, strutture amovibili (casce mobili), purché esso avvenga senza cambiamento di contenitore e sia agevolato da installazioni e attrezzature speciali;

RS

1 RS ...

2 RS **725.116.2**

3 RS **740.1**

- b. *impianti di trasbordo TC*: installazioni fisse e attrezzature di trasbordo, veicoli compresi, utilizzati per il trasbordo di contenitori (container, semirimorchi, casse mobili o interi autocarri) da un vettore all'altro;
- c. *binari di raccordo*: binari, compresi i pertinenti impianti, che allacciano un edificio o un'area e servono esclusivamente al trasporto di merci, ma non appartengono né all'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 della legge federale del 20 dicembre 1957⁴ sulle ferrovie (Lferr) né alle ferrovie;
- d. *traffico a carro completo isolato*: trasporto di merci in carri ferroviari isolati o in gruppi di vagoni con almeno un movimento di manovra.

Art. 3 Trasporto di merci pericolose

Le imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione possono limitare il riempimento, il carico e lo scarico di merci pericolose.

Sezione 2: Contributi d'investimento

Art. 4 Contributi e mutui

¹ La Confederazione accorda i contributi d'investimento per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti di trasbordo TC e di binari di raccordo ubicati in Svizzera sotto forma di contributi a fondo perso.

² Accorda i contributi d'investimento per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasbordo TC all'estero sotto forma di contributi a fondo perso o di mutui rimborsabili senza interessi. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) stabilisce la suddivisione tra contributi a fondo perso e mutui in base al presumibile effetto dell'investimento sul trasferimento del traffico merci pesante transalpino dalla strada alla rotaia.

³ I mutui rimborsabili senza interessi devono essere garantiti dal beneficiario mediante pegno immobiliare o garanzia bancaria. L'UFT può esigere che i contributi a fondo perso siano garantiti da pegno immobiliare o garanzia bancaria.

⁴ I contributi d'investimento per la costruzione di impianti portuali sono concessi sotto forma di mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente.

Art. 5 Condizioni

¹ Per i binari di raccordo, i contributi d'investimento sono concessi soltanto se sul binario vengono trasportate annualmente almeno 12 000 tonnellate o 720 carri completi. Sono determinanti soltanto i volumi che non devono comunque essere trasportati su rotaia in virtù di disposizioni di legge.

² Per gli impianti di trasbordo TC o gli impianti portuali, i contributi d'investimento sono concessi soltanto se l'impianto trasborda annualmente almeno 5 000 unità

⁴ RS 742.101

equivalenti a venti piedi (Twenty Foot Equivalent Units, TEU) tra mezzi di trasporto diversi.

³ I contributi d'investimento sono versati soltanto se il richiedente:

- a. partecipa all'investimento con mezzi propri;
- b. garantisce un accesso non discriminatorio all'impianto
- c. per impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti: è un'impresa autonoma e proprietaria dell'impianto di trasbordo.

⁴ Per piccoli progetti è possibile derogare al capoverso 3 lettera b; in tal caso il contributo d'investimento viene ridotto.

⁵ Per gli ammodernamenti di impianti di trasbordo TC per i quali prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono stati erogati aiuti finanziari per la costruzione o l'ampliamento, possono essere stabiliti contributi d'investimento soltanto se l'investimento porta a un aumento delle prestazioni.

Art. 6 Concessione dell'accesso non discriminatorio agli impianti

¹ I proprietari e gestori degli impianti sovvenzionati dalla Confederazione concedono l'accesso non discriminatorio a tali impianti:

- a. imponendosi le stesse norme applicabili a terzi nell'attribuzione delle capacità, nella fornitura dei servizi e nella determinazione dei prezzi per il proprio uso;
- b. riservando a terzi uguali condizioni e trattamento nell'attribuzione delle capacità, nella fornitura di servizi e nella determinazione dei prezzi, senza distinguere se essi accedono all'impianto sovvenzionato su strada, per ferrovia o idrovia;
- c. pubblicando le condizioni fondamentali dell'accesso, dell'attribuzione delle capacità, della fornitura dei servizi, della procedura e i prezzi;
- d. pubblicando i servizi offerti e i relativi prezzi (comprese le condizioni per sconti e accordi quadro pluriennali).

² I proprietari e i gestori degli impianti devono garantire la confidenzialità delle informazioni sui clienti.

Art. 7 Costi computabili

¹ Sono computabili i costi di progettazione e di preparazione, i costi di costruzione, accessori o meno, e tutte le spese di equipaggiamenti ferroviari fissi. Nel traffico combinato questi costi sono computabili anche nel perimetro dell'impianto di trasbordo.

² Sono interamente computabili i costi direttamente necessari per l'utilizzo di impianti sovvenzionati. Se per l'utilizzo di un impianto sovvenzionato sono necessarie

misure che comportano altri vantaggi per il richiedente o per terzi, i costi di queste misure sono computabili soltanto proporzionalmente.

³ Non sono computabili in particolare:

- a. i costi dei mezzi di trazione;
- b. i costi del dispositivo di raccordo;
- c. le indennità ad autorità e commissioni;
- d. i costi del capitale, i costi d'acquisizione e di remunerazione dei crediti di costruzione e per la costituzione di garanzie a copertura di aiuti finanziari o rischi valutari;
- e. la manutenzione di impianti di trasbordo TC e binari di raccordo;
- f. lo smantellamento, senza sostituzione, di scambi e tratti di binario;
- g. i costi degli impianti di trasbordo dei binari di raccordo;
- h. i costi delle parti di impianti che servono a fornire prestazioni supplementari di altro tipo (quali pese per carri, impianti di lavaggio per container).

⁴ In casi eccezionali, possono essere computabili i costi di acquisizione del terreno per impianti di trasbordo TC.

⁵ Se i costi globali o singoli elementi di costo superano l'importo usuale per progetti analoghi, l'UFT può ridurre l'ammontare dei costi computabili. L'UFT stabilisce i limiti superiori per elemento di costo per gli impianti di trasbordo TC e per i binari di raccordo.

⁶ L'UFT stabilisce caso per caso l'ammontare dei costi computabili.

Art. 8 Calcolo

¹ Il contributo d'investimento concesso dalla Confederazione ammonta:

- a. per gli impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti: al massimo all'80 per cento dei costi computabili;
- b. per i binari di raccordo e per gli impianti di trasbordo TC senza importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti: al massimo al 60 per cento dei costi computabili;
- c. per gli impianti portuali: al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

² L'UFT stabilisce l'ammontare del contributo d'investimento caso per caso in funzione dei criteri previsti all'articolo 8 capoverso 3 LTM.

³ Gli importi massimi ammessi secondo il capoverso 1 possono essere raggiunti in particolare soltanto se il progetto:

- a. rispetta la concezione di cui all'articolo 3 LTM;
- b. presenta un'elevata efficienza dei sussidi;
- c. contribuisce a eliminare i problemi di capacità;

- d. contribuisce a coprire il fabbisogno di capacità nel traffico combinato o nel trasporto a carri completi;
- e. prevede un collegamento ottimale all'infrastruttura ferroviaria, portuale o stradale;
- f. riduce il consumo di energia del trasporto di merci e viene realizzato in modo ecologico.

⁴ Se l'investimento genera vantaggi per terzi, l'UFT valuta l'utilità finanziaria per il terzo interessato e riduce di conseguenza i contributi d'investimento accordati dalla Confederazione.

⁵ I contributi inferiori a 30 000 franchi non sono erogati.

Art. 9 Ordine di priorità

¹ Se v'è da presumere che i mezzi disponibili non bastino per tener conto di tutte le domande, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) fissa le priorità.

² Le priorità tra i progetti vengono definite nell'ordine seguente:

- a. contributo al trasferimento del traffico merci pesante transalpino;
- b. comprovato fabbisogno secondo la concezione per il trasporto di merci per ferrovia;
- c. altri progetti di costruzione e di ampliamento;
- d. progetti di ammodernamento.

Art. 10 Domanda

¹ La domanda per la concessione di contributi d'investimento deve essere presentata all'UFT.

² Se un progetto concerne sia un impianto di trasbordo TC sia un binario di raccordo, questi sono considerati sottoprogetti per i quali occorre presentare una domanda comune.

³ Le domande concernenti progetti con un volume di investimenti non superiore a 5 milioni di franchi devono essere corredate dei seguenti documenti:

- a. eventuale licenza di costruzione;
- b. preventivo;
- c. dati su contributi assegnati da Cantoni o terzi nonché su altre prestazioni dei poteri pubblici;
- d. volume di trasporto preventivato;
- e. piano di situazione.

⁴ Le domande concernenti progetti con un volume di investimenti superiore a 5 milioni di franchi devono essere corredate dei seguenti documenti:

- a. documenti enumerati al capoverso 3 lettere b-e;

- b. piano di utilizzazione;
- c. riepilogo dei costi e ricavi previsti;
- d. capacità preventivata dell'impianto;
- e. collegamento ferroviario previsto;
- f. per gli impianti di trasbordo TC e gli impianti portuali: collegamento stradale previsto.

⁵ L'UFT può, se del caso, esigere documenti supplementari.

Art. 11 Assegnazione

¹ L'UFT assegna i contributi d'investimento mediante decisione. Nella decisione stabilisce l'aliquota del contributo, i costi computabili e l'importo massimo dell'aiuto finanziario.

² Se i contributi d'investimento superano i cinque milioni di franchi, l'UFT decide d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

³ Il termine per l'inizio dei lavori è fissato di regola a tre anni dopo il passaggio in giudicato della decisione di assegnazione. L'assegnazione decade se il richiedente non inizia i lavori entro il termine fissato. In casi motivati, l'UFT può prorogare il termine di due anni al massimo.

⁴ A costruzione iniziata non vengono più assegnati aiuti finanziari, eccetto che l'UFT abbia autorizzato l'inizio anticipato dei lavori dopo la presentazione della domanda di aiuto finanziario.

Art. 12 Versamento

¹ L'UFT dispone il versamento dei contributi d'investimento dopo aver esaminato il conteggio finale.

² Su richiesta, possono essere concessi acconti fino all'80 per cento dei contributi d'investimento, a seconda dell'avanzamento dei lavori e delle spese effettive.

Art. 13 Esigibilità

I contributi d'investimento sono esigibili sei mesi dopo la presentazione del conteggio finale all'UFT.

Art. 14 Restituzione

¹ L'UFT esige la restituzione integrale dei contributi d'investimento se entro cinque anni dall'ottenimento dell'aiuto finanziario l'impianto sovvenzionato non viene utilizzato.

² Esige la restituzione proporzionale dei contributi d'investimento se l'impianto sovvenzionato è definitivamente abbandonato oppure se il volume di trasbordo o di trasporto stabilito non viene raggiunto. L'importo da restituire è ridotto tenendo conto degli anni d'esercizio e del volume di trasbordo o di trasporto raggiunto.

³ Esige la restituzione integrale o parziale dei contributi d'investimento se l'impianto sovvenzionato non è stato messo a disposizione in modo non discriminatorio.

⁴ In casi di rigore l'UFT, d'intesa con l'AFF, può rinunciare integralmente o parzialmente a esigere restituzione.

⁵ Gli importi restituiti devono essere impiegati per le esigenze del traffico stradale. La loro destinazione è stabilita conformemente all'articolo 3 LUMin.

Sezione 3: Contributi d'esercizio

Art. 15 Traffico combinato transalpino

¹ Nel traffico combinato transalpino, la Confederazione indennizza le imprese di trasporto ferroviario e i terzi per i costi non coperti relativi alle prestazioni effettivamente fornite che essa ha ordinato.

² L'UFT determina le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione e le aliquote massime dei contributi.

³ Le imprese ferroviarie e i terzi che rivendicano il diritto ai contributi d'esercizio presentano ogni anno un'offerta all'UFT.

⁴ L'offerta deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a. numero di treni;
- b. numero di spedizioni;
- c. contributi assegnati da terzi;
- d. un conto di previsione.

⁵ Per la procedura di ordinazione relativa al trasporto di autocarri accompagnati l'UFT può stabilire un periodo di più anni.

⁶ Se la Confederazione accetta un'offerta, conclude una convenzione con il fornitore di prestazioni. La convenzione stabilisce in particolare l'offerta di trasporto ordinata e l'ammontare dei contributi d'esercizio nonché le modalità di comunicazione dei dati da parte del fornitore di prestazioni e di versamento dei contributi d'esercizio.

Art. 16 Partecipazione della Confederazione alle ordinazioni dei Cantoni

¹ Se un Cantone ordina un'offerta del trasporto di merci per ferrovia e presenta alla Confederazione una domanda di contributi d'esercizio, tale domanda deve comprendere:

- a. una decisione cantonale sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia;
- b. una bozza della convenzione sull'offerta di trasporto;
- c. la presentazione di una strategia o concezione del traffico merci a livello cantonale;
- d. l'importo del contributo richiesto alla Confederazione per il relativo periodo.

² Se il Cantone ordina un'offerta per il trasporto di merci sulla rete ferroviaria a scartamento ridotto, i contributi d'esercizio della Confederazione possono essere aumentati fino a concorrenza della quota percentuale della partecipazione federale secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 2009⁵ sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.

³ L'UFT conclude insieme al Cantone una convenzione con il fornitore di prestazioni. La convenzione può avere una durata di validità di uno o due anni.

Art. 17 Promovimento di nuove offerte di trasporto di merci per ferrovia

¹ Su richiesta, la Confederazione può promuovere nuove offerte del trasporto di merci per ferrovia che contribuiscono a decongestionare la rete stradale svizzera finché tali offerte saranno finanziariamente autonome, ma al massimo per un periodo di tre anni.

² È escluso il promovimento di incrementi di volume dovuti a ragioni puramente congiunturali.

³ Il richiedente sottopone all'UFT un piano d'offerta e una valutazione della redditività per i primi cinque anni d'esercizio. In tali documenti espone in che modo intende garantire l'autonomia finanziaria dell'offerta al più tardi entro tre anni.

⁴ Il contributo d'esercizio della Confederazione per la nuova offerta di trasporto si basa sul disavanzo previsto nei primi tre anni d'esercizio, ma non può superare il 50 per cento dei costi connessi all'offerta.

⁵ Se i volumi effettivi trasportati annualmente con la nuova offerta di trasporto sono inferiori di oltre il 20 per cento ai volumi definiti nella domanda, il contributo d'esercizio concesso dalla Confederazione può essere decurtato. Il diritto ai contributi d'esercizio decade integralmente in caso di abbandono anticipato dell'offerta di trasporto.

Art. 18 Durata di validità dei contributi d'esercizio

¹ I contributi d'esercizio della Confederazione sono limitati ai seguenti periodi:

- a. per le prestazioni nel traffico combinato transalpino: fino alla fine del 2023;
- b. per le prestazioni nel traffico a carri completi isolati: fino alla fine del 2018;
- c. per le prestazioni nel traffico combinato non transalpino: fino alla fine del 2018;
- d. per le prestazioni nel traffico merci sulla rete a scartamento ridotto: fino alla fine del 2016.

² Dopo queste scadenze, la Confederazione può partecipare alle ordinazioni dei Cantoni nel traffico merci sulla rete a scartamento ridotto e normale al massimo fino alla fine del 2027.

⁵ RS 745.16

³ Può promuovere nuove offerte del trasporto di merci per ferrovia al più tardi fino alla fine del 2027.

Sezione 4: Contributi d'investimento per innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia

Art. 19 Condizioni

Possono essere concessi contributi d'investimento per le innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia che:

- a. consentono di trasportare merci in modo più efficiente e rispettoso delle risorse;
- b. servono a incentivare applicazioni sperimentali o applicazioni pilota, o
- c. agevolano e accelerano i processi tecnici di migrazione per il passaggio a nuovi standard.

Art. 20 Costi computabili

¹ Sono computabili i costi di progettazione e di acquisizione e le prestazioni proprie indispensabili, connesse con il progetto.

² Non sono computabili in particolare:

- a. i costi per studi generali, studi preliminari e studi di fattibilità;
- b. i costi della ricerca pura in rapporto con l'innovazione tecnica;
- c. i costi di sviluppo dell'innovazione tecnica.

Art. 21 Domanda

¹ La domanda per la concessione di contributi d'investimento deve essere presentata all'UFT.

² La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:

- a. descrizione completa dell'innovazione e della sua utilità per il trasporto di merci per ferrovia;
- b. preventivo;
- c. dati su contributi assegnati da poteri pubblici e da terzi;
- d. contributo richiesto alla Confederazione e sua distribuzione sull'arco degli anni;
- e. piano di progetto con obiettivi intermedi per l'ottenimento delle omologazioni tecniche e autorizzazioni d'esercizio necessarie per l'innovazione.

³ L'UFT decide in merito alla domanda dopo aver sentito il settore interessato.

⁴ L'UFT può, se del caso, esigere ulteriori documenti.

Art. 22 Assegnazione

¹ L'UFT assegna i contributi d'investimento mediante decisione. Nella decisione stabilisce l'aliquota del contributo, i costi computabili e l'importo massimo dell'aiuto finanziario.

² L'aliquota del contributo federale ammonta al massimo al 60 per cento dei costi computabili.

³ I contributi d'investimento ai sensi dell'articolo 10 LTM non sono accordati per progetti ai quali sono già stati assegnati contributi dei poteri pubblici in virtù di altre basi legali.

Sezione 5: Contributi d'investimento e d'esercizio per il trasporto di veicoli stradali accompagnati**Art. 23**

¹ Se la Confederazione versa contributi d'investimento e d'esercizio per il promovimento del trasporto di veicoli stradali accompagnati, i contributi d'investimento sono accordati sotto forma di mutui rimborsabili o di contributi a fondo perso.

² La procedura di ordinazione e di sovvenzionamento per il versamento dei contributi d'esercizio è retta per analogia dagli articoli 16–23 dell'ordinanza dell'11 novembre 2009⁶ sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.

Sezione 6: Concessione del raccordo, pianificazione e costruzione di binari di raccordo**Art. 24** Concessione del raccordo

¹ La persona che intende presentare una domanda di costruzione per un binario di raccordo o l'autorità pianificatoria competente chiede al gestore dell'infrastruttura interessato di pronunciarsi sulla concessione del raccordo.

² Su tronco aperto non viene di regola concesso alcun raccordo.

Art. 25 Contratto di raccordo

Nel contratto di raccordo, il gestore dell'infrastruttura e i raccordati diretti si accordano sulle misure necessarie, in particolare per quanto riguarda la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo.

Art. 26 Modifica, smantellamento e chiusura temporanea

¹ Se è necessario procedere alla modifica di un dispositivo di raccordo, il gestore dell'infrastruttura deve informarne il raccordato con preavviso di un anno. Il contratto di raccordo deve essere adeguato di conseguenza.

⁶ RS 745.16

² Il gestore dell'infrastruttura deve comunicare e motivare lo smantellamento per scritto al raccordato con preavviso di un anno mediante disdetta del contratto di raccordo.

³ Il capoverso 2 si applica per analogia se il gestore dell'infrastruttura impedisce durevolmente l'utilizzo del binario di raccordo.

⁴ Se l'utilizzo del binario di raccordo deve essere temporaneamente interrotto a causa di lavori di costruzione o misure operative del gestore dell'infrastruttura, il raccordato deve esserne informato con due mesi di preavviso.

Art. 27 Partecipazione del raccordato ai costi

¹ Se un dispositivo di raccordo è adeguato o smantellato a sua richiesta, il raccordato assume i costi che ne derivano.

² Il raccordato deve partecipare anche ai costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura per l'adeguamento e lo smantellamento del dispositivo di raccordo se non sono stati raggiunti i volumi di trasporto previsti all'articolo 5. Se tra il gestore dell'infrastruttura e il raccordato sono stati concordati volumi di trasporto inferiori, questi sono determinanti.

³ In tutti i casi, il raccordato partecipa ai costi in proporzione ai vantaggi che trae dalla misura.

Art. 28 Principi applicabili alla pianificazione e alla costruzione

¹ La pianificazione e la costruzione di binari di raccordo sottostanno alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria.

² Le disposizioni in materia di interoperabilità non sono applicabili.

Art. 29 Licenza di costruzione; verifica da parte dell'UFT

¹ Le domande di costruzione, modifica e smantellamento di binari di raccordo sottostanno alla verifica dell'UFT ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LTM. Sottostanno a tale verifica anche le domande di costruzione relative a opere e impianti che si trovano sopra, sotto e vicino a binari di raccordo e che potrebbero compromettere la sicurezza dell'esercizio dei binari di raccordo.

² Non sottostanno a tale verifica le domande di costruzione per opere e impianti ai sensi dell'articolo 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000⁷ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF).

³ I documenti da presentare ai fini della verifica sono definiti conformemente all'articolo 3 capoversi 1 e 2 OPAPIF.

⁴ L'UFT verifica i documenti per campionatura e in funzione dei rischi. Può procedere internamente alla verifica della documentazione oppure farla eseguire da terzi indipendenti e dotati delle necessarie competenze (periti), nonché chiedere attestati e rapporti di perizia al richiedente.

⁷ RS 742.142.1

⁵ L'UFT esprime il proprio parere entro sei mesi dalla ricezione della documentazione completa.

Sezione 7: Esercizio e manutenzione dei binari di raccordo

Art. 30 Sicurezza

¹ L'esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo sottostanno alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria.

² All'esercizio dei binari di raccordo e ai relativi trasporti di merci sono inoltre applicabili le esigenze di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2010⁸ e agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1158/2010⁹, sempreché siano compatibili con i requisiti di sicurezza specifici dei binari di raccordo.

Art. 31 Autorizzazione d'esercizio

¹ La domanda per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio deve essere presentata all'UFT al più tardi tre mesi prima della data prevista per la messa in esercizio del binario di raccordo. Deve essere presentata la documentazione prevista all'articolo 8 dell'ordinanza del 23 novembre 1983¹⁰ sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Oferr).

² L'UFT può ritirare l'autorizzazione qualora non sia più garantito un esercizio sicuro del binario di raccordo, segnatamente a causa di una manutenzione lacunosa.

³ Se non è necessaria un'autorizzazione d'esercizio, l'UFT può verificare in qualsiasi momento l'adempimento degli oneri sull'impianto stesso, ingiungere al raccordato di attestarne l'adempimento o ordinarne la verifica da parte di un perito.

Art. 32 Prescrizioni d'esercizio

¹ I raccordati devono emanare prescrizioni d'esercizio che garantiscano il funzionamento sicuro dell'esercizio ferroviario sia in caso di esercizio regolare sia in caso di perturbazione.

² Nelle prescrizioni d'esercizio devono prescrivere in particolare l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure necessarie in caso di evento ai sensi degli articoli 15 und 16 dell'ordinanza del 17 dicembre 2014¹¹ concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisi nei trasporti.

⁸ Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dic. 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria, GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13.

⁹ Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dic. 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria, GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11.

¹⁰ RS 742.141.1

¹¹ RS 742.161

³ I raccordati che effettuano corse essi stessi devono emanare le prescrizioni d'esercizio necessarie a garantire un esercizio sicuro sul binario di raccordo.

⁴ I raccordati devono mettere a disposizione dell'UFT le loro prescrizioni d'esercizio tempestivamente, ma almeno due mesi prima della data prevista per l'entrata in vigore, quale base per l'attività di vigilanza dell'UFT. Le prescrizioni d'esercizio che derogano alle prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall'UFT in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 Lferr devono essere sottoposte all'UFT per approvazione almeno tre mesi prima della data prevista per l'entrata in vigore.

Art. 33 Personale

¹ I raccordati nominano almeno un responsabile per la direzione dell'esercizio e della manutenzione nonché un sostituto.

² La pianificazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di binari di raccordo possono essere affidati soltanto a personale adeguatamente formato.

³ Se la sicurezza dell'esercizio impone particolari esigenze, i raccordati devono verificare periodicamente le conoscenze del servizio e le condizioni di salute del loro personale.

⁴ Per le persone che guidano veicoli motore delle ferrovie su binari di raccordo valgono le esigenze previste dall'ordinanza del DATEC del 27 novembre 2009¹² concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie.

⁵ Per le persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza valgono le esigenze previste dall'ordinanza del DATEC del 18 dicembre 2013¹³ sull'abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Art. 34 Veicoli

¹ Per i veicoli che circolano esclusivamente su binari di raccordo valgono le disposizioni d'esecuzione emanate dal DATEC in virtù dell'articolo 81 Oferr¹⁴.

² Per tali veicoli non è necessaria un'autorizzazione d'esercizio.

Art. 35 Registro

¹ L'UFT tiene un registro contenente le indicazioni necessarie per l'esercizio dei binari di raccordo. Il registro è conforme alle specifiche dell'allegato alla decisione di esecuzione 2014/880/UE¹⁵.

² I raccordati devono inserire nel registro le indicazioni necessarie e aggiornarle periodicamente.

¹² RS 742.141.21

¹³ RS 742.141.22

¹⁴ RS 742.141.1

¹⁵ Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489.

³ L'UFT emana una direttiva sulla tenuta del registro. Può delegare a terzi attività in rapporto con il registro.

Sezione 8: Deroghe alle prescrizioni concernenti la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di binari di raccordo

Art. 36

¹ L'UFT può ordinare deroghe alle prescrizioni tecniche e d'esercizio e alle disposizioni in materia di sicurezza allo scopo di prevenire pericoli per le persone, per le cose o per importanti beni giuridici.

² In casi singoli può accordare deroghe alle prescrizioni tecniche e d'esercizio e alle disposizioni in materia di sicurezza se il richiedente comprova che:

- a. è garantito lo stesso livello di sicurezza, o
- b. non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per ridurre i rischi.

Sezione 9: Responsabilità per i binari di raccordo

Art. 37

¹ I raccordati sono responsabili della pianificazione e della costruzione conformi alle prescrizioni, della sicurezza d'esercizio e della manutenzione dei binari di raccordo e dei loro veicoli.

² Sono tenuti ad adattare le costruzioni, gli impianti e i veicoli esistenti alle nuove conoscenze, alle condizioni quadro o alle prescrizioni modificate se la sicurezza lo esige.

³ Nel caso degli impianti elettrici, il raccordato è considerato titolare dell'esercizio ai sensi dell'articolo 46 Oferr¹⁶.

Sezione 10: Vigilanza sui binari di raccordo

Art. 38

¹ Ai fini della vigilanza da esso esercitata in virtù dell'articolo 22 capoversi 1 e 2 LTM, l'UFT tiene un inventario dei binari di raccordo. Emana una direttiva sulla tenuta dell'inventario, in particolare sulle indicazioni che i raccordati sono tenuti a comunicare.

² Nell'ambito della vigilanza da esso esercitata, effettua rilevamenti periodici dell'estensione e dell'esercizio dei binari di raccordo.

³ Può delegare a terzi attività di vigilanza.

¹⁶ RS 742.141.1

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 39 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 40 Disposizioni transitorie: licenze di costruzione, contributi d'investimento, decisioni di assegnazione

¹ Le domande tendenti alla concessione di contributi d'investimento presentate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono decise secondo il diritto anteriore.

² Le decisioni di assegnazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide secondo il diritto anteriore, salvo che il nuovo diritto preveda la revoca delle assegnazioni o la restituzione di contributi d'investimento.

³ Per i binari di raccordo per i quali al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza era già stata presentata una domanda di costruzione, la procedura di autorizzazione edilizia è retta dal diritto anteriore.

Art. 41 Disposizioni transitorie: contributi d'esercizio nel traffico merci ferroviario non transalpino

¹ La Confederazione indennizza alle imprese di trasporto ferroviarie e a terzi i costi non coperti relativi alle offerte da essa ordinate in virtù di contratti conclusi secondo il diritto anteriore ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 LTM ed effettivamente fornite.

² L'UFT determina le scadenze per le singole fasi della procedura di ordinazione e le aliquote massime dei contributi.

³ Le imprese di trasporto ferroviarie e i terzi che rivendicano il diritto ai contributi d'esercizio presentano ogni anno un'offerta all'UFT.

⁴ L'offerta deve contenere in particolare indicazioni sul numero di treni, vagoni e spedizioni e sui contributi assegnati da terzi, il conto di previsione e il piano d'offerta.

⁵ Se l'UFT accetta un'offerta, conclude un contratto secondo il diritto anteriore con il fornitore di prestazioni. Il contratto stabilisce in particolare l'offerta ordinata, l'ammontare dell'indennità, il piano d'offerta nonché le modalità di comunicazione dei dati da parte del fornitore di prestazioni e di versamento dei contributi d'esercizio.

Art. 42 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 39)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 4 novembre 2009¹⁷ sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia;
2. l'ordinanza del 26 febbraio 1992¹⁸ sui binari di raccordo;
3. l'ordinanza del 4 novembre 2009¹⁹ sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 novembre 2009²⁰ sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie

Ingresso

visto l'articolo 6 della legge del 25 settembre 2015²¹ sul trasporto di merci;
visto l'articolo 41 della legge del 20 marzo 2009²² sul trasporto di viaggiatori;
visto l'articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957²³ sulle ferrovie;
visto l'articolo 22 della legge dell'8 ottobre 1982²⁴ sull'approvvigionamento del Paese,

Sostituzione di un'espressione

- 17 RU **2009** 5953
18 RU **1992** 573, **1994** 10, **2000** 741, **2009** 6013
19 RU **2009** 6025, **2012** 6541
20 RS **531.40**
21 RS ...
22 RS **745.1**
23 RS **742.101**
24 RS **531**

In tutta l'ordinanza «cooperazione nazionale per la sicurezza» è sostituito con «Rete integrata Svizzera per la sicurezza».

Art. 2 lett. b

La presente ordinanza si applica alle imprese titolari di:

- b. un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8c della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.

2. Ordinanza del 6 marzo 2000²⁵ sul traffico pesante

Art. 8 cpv. 2

² Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia in Svizzera, è restituito l'importo seguente:

	franchi
a. per le unità di carico d'una lunghezza tra 4,8 e 5,5 m	15
b. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi	22
c. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi	33

Art. 9 Corse nel TCNA: requisiti

¹ Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e il luogo di trasbordo tra strada e ferrovia senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un vettore di trasporto all'altro.

² Le unità di carico devono avere una lunghezza minima di 4,8 m e una larghezza minima di 2,1 m.

Art. 10 Corse nel TCNA: obblighi e procedura

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce, circa le corse iniziali e finali nel TCNA:

- a. gli obblighi dei detentori, in particolare le modalità della prova delle corse;
- b. la procedura di restituzione.

²⁵ RS 641.811

3. Ordinanza del 15 giugno 2001²⁶ sugli addetti alla sicurezza

Ingresso

visti gli articoli 30 capoverso 4 e 5, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 1958²⁷ sulla circolazione stradale;
visti gli articoli 5 capoverso 1 e 24 della legge del 25 settembre 2015²⁸ sul trasporto di merci,

Art. 22 Documenti esteri comprovanti l'istruzione

Sono riconosciuti come equivalenti i documenti esteri comprovanti l'istruzione rilasciati in applicazione della direttiva 2008/68/CE²⁹, del capitolo 1.8.3 ADR³⁰ o del capitolo 1.8.3 RID³¹.

Titolo prima dell'art. 23

Sezione 5: Disposizioni penali

4. Ordinanza del 25 novembre 1998³² sugli emolumenti dell'UFT

Art. 44 Binari di raccordo

¹ L'emolumento dovuto dal richiedente per la valutazione tecnica ferroviaria prevista nell'ambito della licenza di costruzione per i binari di raccordo è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso è compreso tra 500 e 10 000 franchi.

² Gli emolumenti per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio e per l'approvazione delle prescrizioni d'esercizio sono compresi tra 300 e 5 000 franchi l'uno.

²⁶ RS 741.622

²⁷ RS 741.01

²⁸ RS ...

²⁹ Direttiva 2008/68/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, GU n. L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

³⁰ RS 0.741.621

³¹ Il regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID, appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, COTIF; RS 0.742.403.1) nella versione modificata dal Prot. del 3 giugno 1999, non è pubblicato né nella RU, né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.

³² RS 742.102

5. Ordinanza del 31 ottobre 2012³³ concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune*Ingresso*

visti gli articoli 5 capoverso 1, 20 capoverso 3 e 24 della legge del 25 settembre 2015³⁴ sul trasporto di merci;
visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997³⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

6. Ordinanza del 31 ottobre 2012³⁶ sui mezzi di contenimento per merci pericolose*Ingresso*

visti gli articoli 5 capoverso 1, 20 capoverso 3 e 24 della legge del 25 settembre 2015³⁷ sul trasporto di merci;
visti gli articoli 30 capoversi 4 e 5, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 1958³⁸ sulla circolazione stradale;
visti gli articoli 46a e 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997³⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
visto l'articolo 9 della legge del 12 giugno 2009⁴⁰ sulla sicurezza dei prodotti;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴¹ sugli ostacoli tecnici al commercio,

Art. 2 lett. a, frase introduttiva, e lett. b n. 1, 1^{bis} e 2

Ai fini della presente ordinanza s'intendono per:

- a. *mezzi di contenimento per merci pericolose*: imballaggi, recipienti a pressione, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, grandi imballaggi, cisterne, contenitori per merci alla rinfusa e unità mobili per la fabbricazione di esplosivi che;
- b. *attrezzature a pressione trasportabili*: i seguenti mezzi di contenimento per merci pericolose:
 1. recipienti a pressione, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.2 RID o il capitolo 6.2 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con numero 6 o 7 nel codice di classifica-

33 RS 742.412

34 RS ...

35 RS 172.010

36 RS 930.111.4

37 RS ...

38 RS 741.01

39 RS 172.010

40 RS 930.11

41 RS 946.51

zione secondo RID o ADR) o di sostanze secondo la tabella 3 nell'istruzione di imballaggio P200 di cui al capitolo 4.1 RID/ADR;

- 1^{bis}. recipienti a pressione il cui trasporto soggiace a disposizioni di costruzione e di prova in virtù di prescrizioni speciali di cui al capitolo 3.3 RID o al capitolo 3.3 ADR oppure di prescrizioni di cui all'allegato 2.1 RSD e all'allegato 1 SDR;
2. cisterne, carri-batteria, veicoli-batteria nonché container per gas a elementi multipli, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.8 RID o il capitolo 6.8 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con il numero 6 o 7 nel codice di classificazione secondo RID o ADR) o di sostanze di cui all'allegato I della direttiva 2010/35/UE⁴²,

Art. 15 Designazione

¹ Il DATEC designa come organismi di valutazione della conformità gli organismi che:

- a. sono accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo la norma EN ISO/IEC 17020⁴³, e
- b. soddisfano le condizioni definite nell'allegato 5.

² Il DATEC designa i campi tecnici e le procedure autorizzati degli organismi di valutazione della conformità.

³ Il DATEC attribuisce un numero d'identificazione agli organismi di valutazione della conformità designati.

Art. 26 Esecuzione

¹ L'UFT esegue la presente ordinanza.

² Emanare le direttive necessarie all'esecuzione e attuazione della presente ordinanza.

Art. 27 cpv. 3 e 4

Abrogati

⁴² Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, versione secondo GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

⁴³ Questa norma non è pubblicata né nella RU né nella RS, ma può essere consultata ed ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), www.snv.ch.

*Allegato 1 numero 1 tabella 1**Tabella 1*

Procedura	Organismo di valutazione della conformità
Approvazione del prototipo	Xa
Riconoscimento e sorveglianza dei programmi di controllo della qualità dei fabbricanti	Xa
Controllo e prova iniziali	Xa o IS
Ispezione e controllo periodici	Xa o Xb o IS

Allegato 1 numero 2 lett. b

2. Le seguenti prescrizioni sono da ritenersi adempiute se le procedure menzionate nella tabella 2 sono attuate dagli organismi di valutazione della conformità indicati:
 - b. per il trasporto su strada, i capitoli 6.7–6.12 ADR.

Tabella 2

Procedura	Organismo di valutazione della conformità
Approvazione del prototipo	Xa
Sorveglianza della fabbricazione	Xa
Controllo e prova iniziali	Xa
Controllo periodico e controllo intermedio	Xa

3. Si intende per:
 - Xa: un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 di categoria A e designato secondo l'allegato 5 o una persona incaricata dall'autorità competente;
 - Xb: un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 di categoria B e designato secondo l'allegato 5;
 - IS: un servizio di controllo interno sotto la sorveglianza di un organismo di valutazione della conformità Xa.
4. Alle singole procedure si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 1.8.7 RID o del capitolo 1.8.7 ADR.
5. Se per la procedura è prescritto un riconoscimento, esso deve essere ripetuto periodicamente. L'UFT determina gli intervalli delle attività di sorveglianza e del rinnovo dei riconoscimenti.